

## BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2012  
**744ª Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente  
AZZOLLINI

*Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini, per l'economia e le finanze Polillo e per la difesa Milone.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

IN SEDE REFERENTE

**(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI comunica che i Relatori hanno presentato l'emendamento 16.1000.

Al riguardo, propone di fissare per le ore 10,45 il termine di presentazione di eventuali subemendamenti.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE fa poi presente che, in merito all'emendamento dei Relatori 15.1000, si sta studiando l'ipotesi di correggerne il dispositivo, facendo riferimento alla riduzione dell'extra-sconto, anziché all'annullamento del medesimo.

Il senatore MORANDO (PD) solleva la necessità di precisare l'ambito applicativo dell'emendamento 16.1000, laddove non risolve la questione della procedura preparatoria della delibere della Conferenza Stato-Regioni.

Il PRESIDENTE ritiene che tale questione possa essere affrontata in sede di esame degli emendamenti precedentemente accantonati relativi all'articolo 16.

Rispondendo, poi, ad un'istanza avanzata dal senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP), assicura che, una volta presentata un'eventuale riformulazione dell'emendamento 15.1000, verrà fissato un congruo termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Per consentire, quindi, ai Senatori di presentare proposte subemendative all'emendamento 16.1000, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 9.50, riprende alle ore 11,10.*

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati vari subemendamenti all'emendamento 16.1000. Inoltre, essendo stati presentati gli emendamenti 1.1000, 2.1000 e 3.1000, sempre a firma dei Relatori, propone di fissare per le ore 11.45 il termine di presentazione dei subemendamenti.

La Commissione conviene.

Interviene incidentalmente la senatrice [ANTEZZA](#) (PD) per aggiungere la propria firma all'emendamento 14.69 (testo 2).

Il senatore [MORANDO](#) (PD) preannuncia l'intenzione di presentare un emendamento recante un comma aggiuntivo alla proposta 9.1000, già votata dalla Commissione, al fine di evitare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il PRESIDENTE, per consentire ai Senatori di presentare eventuali subemendamenti agli emendamenti 1.1000, 2.1000 e 3.1000, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 11.15, riprende alle ore 12.50.*

Il senatore [MASCITELLI](#) (IdV) fa presente la necessità di consentire ai senatori e ai Gruppi di conoscere con esattezza l'oggetto delle votazioni, acquisendo con il dovuto anticipo gli emendamenti dei Relatori, ai fini della presentazione di eventuali subemendamenti.

Inoltre, ritiene necessario che gli emendamenti 1.1000, 2.1000 e 3.1000, unitamente agli altri emendamenti dei Relatori, siano accompagnati dall'apposita relazione tecnica, come previsto dalla legge di contabilità. Con particolare riferimento all'emendamento 2.1000, osserva poi come il comma 20-bis, inserito dalla lettera i), preveda l'assunzione di personale non dirigenziale delle agenzie fiscali. Rammenta che, in tal caso, trattandosi di pubblico impiego, la legge di contabilità impone l'obbligo di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore [MORANDO](#) (PD) si associa alla richiesta del senatore Mascitelli, rilevando peraltro che il decreto in esame non contiene una manovra aggiuntiva, bensì misure di riduzione della spesa pubblica necessarie, tra l'altro, a scongiurare l'incremento dell'IVA. Pertanto, gli emendamenti che attenuano le misure di riduzione della spesa devono comunque recare una copertura, se si vuole evitare l'incremento della pressione fiscale.

Si sofferma, poi, sull'emendamento 2.1000, sottolineando come esso rechi, alla lettera i), un capoverso sull'assunzione del personale non dirigenziale delle agenzie fiscali, che interviene sul decreto-legge n. 87 del 2012, già esaminato, in sede referente, dalle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>. Al riguardo, ricorda come, sulla base di una prassi consolidata, il Governo si sia impegnato a presentare l'eventuale questione di fiducia su un maxiemendamento che riproduca sostanzialmente il testo approvato dalle Commissioni. Pertanto, al fine di rispettare tale prassi, risulta necessario espungere dall'emendamento 2.1000 la lettera i).

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) si associa alle considerazioni formulate dai senatori Mascitelli e Morando, osservando altresì che l'emendamento 2.1000 va a toccare delle misure che comportano potenziali risparmi di spesa, rendendosi quindi necessaria un'apposita copertura.

Il PRESIDENTE, nel condividere le richieste formulate dai senatori, invita il Governo a produrre la relazione tecnica sugli emendamenti 1.1000, 2.1000 e 3.1000.

Per quanto concerne, poi, la lettera i) dell'emendamento 2.1000, rammenta l'impegno che il Governo ha assunto con la Presidenza del Senato di porre l'eventuale questione di fiducia su emendamenti sostanzialmente coincidenti con i testi licenziati dalle Commissioni in sede referente, invitando, quindi, l'Esecutivo a rispettare gli impegni presi.

Il sottosegretario POLILLO ringrazia i Senatori intervenuti nel dibattito, per aver richiamato il principio della necessaria acquisizione della relazione tecnica, rammentando l'interesse del Governo a rispettare l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Nell'impegnarsi, quindi, a fornire in tempi rapidi le relazioni tecniche richieste, osserva come gli emendamenti dei Relatori non incidano sui saldi e, per quanto concerne la lettera *i*) dell'emendamento 2.1000, sottolinea la funzionalità di questa norma ai fini dell'efficienza organizzativa delle Agenzie fiscali, rimettendosi, invece, alla valutazione della Commissione, per la soluzione del problema procedurale sollevato.

Il senatore [BARBOLINI](#) (PD) ricorda che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 87 del 2012, insieme al senatore Latronico, aveva presentato come Relatore un emendamento volto proprio a rimodulare l'operatività temporale della riorganizzazione delle agenzie fiscali, per evitare le problematiche organizzative sollevate dal Governo, che hanno portato ad inserire nell'emendamento 2.1000 la lettera *i*). Inoltre, formula la disponibilità a presentare un apposito ordine del giorno che, comunque, riaffermi l'impegno, per le agenzie, di ridurre le proprie spese del venti per cento.

Il PRESIDENTE fa presente la possibilità di votare per parti separate l'emendamento 2.1000, in modo da esaminare con un supplemento di riflessione le problematiche derivanti dalla lettera *i*).

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP), nel prendere atto di tale proposta, dissente comunque dal metodo testé suggerito.

Si procede, quindi, all'esame dell'emendamento 16.1000, nonché dei relativi subemendamenti.

Il senatore [LEGNINI](#) (PD) illustra il subemendamento 16.1000/1, a cui aggiunge la propria firma la senatrice [ANTEZZA](#) (PD).

Il senatore [MASCITELLI](#) (IdV) illustra il subemendamento 16.1000/3, finalizzato ad escludere dalla decurtazione le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate.

Il senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP) illustra i subemendamenti 16.1000/6, 16.1000/7, 16.1000/8, 16.1000/9 e 16.1000/10.

I senatori [MANTOVANI](#) (PdL) e [BONFRISCO](#) (PdL) appongono la propria firma al subemendamento 16.1000/9.

Sono, quindi, dati per illustrati tutti i restanti subemendamenti all'emendamento 16.1000, nonché l'emendamento 16.1000 medesimo.

Il relatore [PICHETTO FRATIN](#) (PdL) riformula poi l'emendamento 16.1000 in un testo 2, al fine di recepire le correzioni formali suggerite dal sottosegretario Polillo.

Il relatore [GIARETTA](#) (PD) formula, quindi, un parere contrario su tutti i subemendamenti, ad eccezione che sulle identiche proposte 16.1000/1 e 16.1000/2, su cui la valutazione è favorevole, a condizione che vengano riformulate in un testo 2, che preveda la decurtazione delle risorse destinate al fondo aree sottoutilizzate come *extrema ratio*. Identico parere riguarda il subemendamento 16.1000/3, analogo ai precedenti.

I senatori [LEGNINI](#) (PD) e [LATRONICO](#) (PdL) accettano la riformulazione delle identiche proposte 16.1000/1 e 16.1000/2 in un testo 2, mentre il senatore [MASCITELLI](#) (IdV) insiste per la votazione del subemendamento 16.1000/3 nella versione presentata.

Gli identici emendamenti 16.1000/1 (testo 2) e 16.1000/2 (testo 2) sono posti contestualmente in votazione e approvati.

Con separate votazioni, sono poi respinti i subemendamenti da 16.1000/3 a 16.1000/14.

Il senatore [PETERLINI](#) (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) interviene incidentalmente sull'emendamento 16.1000 (testo 2), osservando come esso non recepisca il parere formulato dalla 1<sup>a</sup> Commissione circa i profili di incostituzionalità dell'articolo 16, relativamente al rispetto delle prerogative delle Regioni ad autonomia differenziata.

Il senatore [BOSONE](#) (*PD*) fa presente il danno per tutte le amministrazioni provinciali, comprese quelle finanziariamente virtuose, derivante dalla mancata modifica delle previsioni del decreto sul patto di stabilità interno e sulla decurtazione dei trasferimenti.

Viene, quindi, posto in votazione e approvato l'emendamento 16.1000 (testo 2), come subemendato.

Si procede, poi, all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 16.

Il relatore [GIARETTA](#) (*PD*) formula un parere contrario su tutti gli emendamenti precedentemente accantonati relativi all'articolo 16.

Il sottosegretario POLILLO formula un avviso conforme a quello del Relatore, fatta eccezione per gli emendamenti 16.94 e 16.100, su cui il parere è favorevole; osserva, al riguardo, che l'emendamento 16.94 risulta identico al capoverso 12-*bis* dell'emendamento 16.95 (testo 2) su cui, ovviamente, il parere è favorevole, mentre resta contrario sul capoverso 12-*ter* di quest'ultimo emendamento.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 16.5, 16.9 e 16.10.

Il senatore [MORANDO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 16.16.

Dopo che la Commissione ha respinto, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.17 e 16.21, il senatore [PEGORER](#) (*PD*) interviene, per una dichiarazione di voto favorevole, sull'emendamento 16.24, riguardante le Regioni ad autonomia speciale.

Il senatore PETERLINI si associa alla dichiarazione di voto del senatore Pegorer.

L'emendamento 16.24, posto in votazione, viene respinto.

Il senatore [PEGORER](#) (*PD*) ritira, quindi, l'emendamento 16.26.

Sono, poi, respinti gli emendamenti 16.28 e, previa dichiarazione di voto del senatore STRADIOTTO, 16.33.

Gli emendamenti 16.38 e 16.39, posti in votazione, sono respinti.

Successivamente, il senatore [MORANDO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 16.40.

Sono, poi, messi in votazione e respinti gli emendamenti 16.42 e 16.49.

Il senatore [MORANDO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 16.51, sottolineando, tuttavia, il rammarico per il mancato esame del tema delle riduzioni di spesa delle province, evidenziando,

inoltre, la necessità di responsabilizzare le amministrazioni provinciali, sulla base delle diverse posizioni finanziarie.

Sono poi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 16.57 e 16.59.

Il senatore [VACCARI](#) (LNP) ritira l'emendamento 16.61 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. G/3396/43/5, che viene accolto dal Governo come raccomandazione.

Viene, poi, messo in votazione e respinto l'emendamento 16.65.

Il senatore [MANTOVANI](#) (PdL) ritira l'emendamento 16.68 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. G/3396/44/5, a cui la senatrice [BONFRISCO](#) (PdL) appone la propria firma, che viene accolto dal Governo come raccomandazione.

Sono poi distintamente messi in votazione e respinti gli emendamenti 16.73 e 16.74.

Previa dichiarazione di voto del senatore [Massimo GARAVAGLIA](#) (LNP), viene quindi messo ai voti e respinto l'emendamento 16.80.

L'emendamento 16.87, posto in votazione, risulta respinto.

Dopo che il senatore [ESPOSITO](#) (PdL) ha aggiunto la propria firma, viene messo in votazione e approvato l'emendamento 16.94.

Consequentemente, si intende assorbito il primo capoverso dell'emendamento 16.95 (testo 2), identico all'emendamento 16.94, mentre il secondo capoverso dell'emendamento 16.95 (testo 2) viene messo ai voti e respinto.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 16.97, il senatore [MORANDO](#) (PD) chiede chiarimenti sulla proposta 16.100, sottolineando come l'utilizzo delle risorse del fondo ivi previsto potrebbe precludere il raggiungimento delle vigenti finalità stabilite dalla normativa.

Il sottosegretario POLILLO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che nella seduta pomeridiana si proseguirà con l'esame dell'emendamento 16.100, nonché delle proposte 1.1000, 2.1000, 3.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per le ore 14,45, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.10.

#### EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

N. [3396](#)

G/3396/42/5

[LATRONICO](#), [PASTORE](#)

Il Senato,

considerato che:

l'ordinamento previdenziale italiano è articolato in enti pubblici e privati, prevedendo per i secondi autonomia gestionale organizzativa e contabile e l'assenza di finanziamenti pubblici diretti o indiretti;

la legislazione che ha consentito l'opzione privatistica, anche ai fini della salvaguardia della finanza pubblica, ha nel contempo delimitato il campo dell'autonomia della previdenza privata, a salvaguardia della natura costituzionale della funzione previdenziale;

lo sviluppo legislativo della vigilanza pubblica sui bilanci degli enti privati, a salvaguardia della finanza pubblica, ha definito la sostenibilità nel tempo della previdenza degli enti privati, in una prospettiva cinquantennale;

si deve dunque ritenere che il Governo e il legislatore abbiano determinato l'area degli interventi sulla finanza previdenziale privata senza scalfirne la capacità loro riconosciuta dai decreti legislativi di privatizzazione di aree in autonomia per il mantenimento dei presupposti di stabilità gestionale che salvaguardino il bilancio dello Stato da oneri impropri che su di esso possano gravare a causa della previdenza privata delle casse professionali;

purtuttavia, in sede di elaborazione delle politiche di contenimento della spesa pubblica i documenti legislativi contengono ai fini della precisazione dei destinatari, rinvii ora all'elenco Istat di cui alla legge n. 196 del 2009 ora al decreto legislativo n. 165 del 2001, determinando condizioni attuative che si ritengono comprensive delle casse previdenziali private, pur nell'evidente contraddizione di quelle norme con quelle che riconoscono loro l'autonomia privata;

in virtù di una considerazione ben espressa dal Tar Lazio nella sua sentenza n. 1938, «non si rintracciano giustificazioni che legittimino l'attrazione nell'ambito della pubblica amministrazione intesa in senso ampio, di soggetti qualificati come privati e organizzati come tali dal legislatore del 1994 giacché la finalità perseguita (dalla legislazione sul contenimento della spesa pubblica) non fa capire quale possa essere la ragione per la quale enti privati che non usufruiscono di finanziamenti pubblici... e che non gravano in nessun modo sul bilancio pubblico debbono essere annoverati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e inseriti nell'elenco relativo, al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica»;

«il semplice inserimento in un elenco statistico non appare di per sé produttivo di effetti sostanziali», come sostenuto dal Consiglio di Stato;

è vero al contrario, che si son voluti propagare effetti gestionali sostanziali in capo alle Casse, per il fatto di essere inserite nel noto elenco Istat;

invero il rinvio all'elenco delle amministrazioni pubbliche da inserire nel conto consolidato aggiornato annualmente dall'Istat mentre ha senso per la determinazione dei destinatari «attivi» delle manovre di finanza pubblica, non ne ha se si lascia all'Istat la responsabilità di decidere della natura pubblica o privata degli enti;

gli elenchi comunitari e nazionali non hanno inteso prendere atto dell'esistenza legale della previdenza delle casse private, determinando una confusa rappresentazione statistica di ciò che in Italia è previdenza pubblica, e quindi parte del conto consolidato, e ciò che è previdenza privata, e quindi estranea alla finanza pubblica,

impegna il Governo in sede di attuazione del presente provvedimento e di ulteriore specificazione degli interventi di razionalizzazione della spesa pubblica, ferme le previsioni legislative di salvaguardia della finanza delle casse private;

a considerare che non ricorre il requisito pubblicistico delle casse previdenziali private, perché incompatibile con la completa autonomia contabile, organizzativa, gestionale e finanziaria che il decreto legislativo n. 509 del 1994 e il decreto legislativo n. 103 del 1996 riconoscono agli enti di previdenza privatizzati che sono vigilati dai Ministeri competenti per materia, con salvaguardia della loro autonomia nelle politiche delle risorse umane e delle spese gestionali.

**G/3396/43/5**

VACCARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al disposto normativo dell'emendamento 16.61.

**G/3396/44/5**

MANTOVANI, BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al disposto normativo dell'emendamento 16.68.

**1.1000/1**

BONFRISCO

*All'emendamento 1.1000, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) ove ricorrano le parole: « da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento» aggiungere le seguenti; «e dalle centrali di committenza a prevalenza pubblica»;

b) alla lettera a), *apportare le seguenti modifiche:*

1) sostituire le parole «anteporre alle», con le seguenti: «dopo le»;

2) dopo le parole «I contratti stipulati», aggiungere la seguente: «inserire»;

c) alla lettera d), al capoverso, quarto periodo, dopo le parole «sottoposti a condizione risolutiva» inserire le seguenti: «ovvero a condizioni di adeguamento».

**1.1000/2**

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

*All'emendamento 1.1000, alla lettera b), sostituire le parole: «devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese» con le seguenti: «devono essere tali da assicurare tendenzialmente alle piccole e medie imprese un'assegnazione minima del 23 per cento».*

**1.1000/3**

MASCITELLI

*All'emendamento 1.1000, alla lettera d), al comma 7 ivi richiamato, sopprimere le parole da: «La presente disposizione non si applica» fino alla fine del periodo.*

**1.1000/4**

BONFRISCO

*All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296», sopprimere le parole: «in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15».*

**1.1000/15**

TANCREDI

*Alla lettera d) dopo le parole "intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico" inserire le seguenti: "e l'appaltatore non acconsenta ad un adeguamento delle condizioni tali da rispettare il limite di cui all'articolo 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488."*

**1.1000/5**

LEGNINI

*All'emendamento 1.1000, alla lettera e), dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sopprimere le parole: «in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15».*

**1.1000/6**

BONFRISCO

*All'emendamento 1.100, alla lettera e), in fine, sopprimere le parole da: «tali da determinare» fino alla fine del periodo.*

**1.1000/7**

LEGNINI

*All'emendamento 1.100, alla lettera e), in fine, sopprimere le parole da: «tali da determinare» fino alla fine del periodo.*

**1.1000/8**

BONFRISCO

All'emendamento 1.100, alla lettera e), al termine del periodo, dopo le parole: «aggiudicatario della relativa procedura» inserire il seguente periodo: «tale disposizione si applica fino al 30 giugno 2013 anche per le convenzioni scadute e non ancora rinnovate alla data di entrata in vigore della presente legge».

#### **1.1000/9**

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, PEGORER

All'emendamento 1.100, alla lettera h), sostituire le parole: «alle stesse» con le seguenti: «esclusivamente a condizioni contrattuali migliorative rispetto alle».

#### **1.1000/10**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

"25-bis. In relazione all'applicazione negli appalti riguardanti le forniture di merci o servizi, nonché le forniture di merci o servizi e le loro posa in opera, qualora la fattispecie prevista all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, non sia espressamente prevista nei capitolati, alla stazione appaltante si applica una sanzione a titolo di danno alla produzione, commisurata ad una percentuale, stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo a base d'asta. Il netto ricavo della sanzione è versato all'entrata dello Stato. Per l'aggiudicazione degli appalti suddetti il comma 3 dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, si applica alle forniture risultanti da merci o servizi che provengano al massimo per il 50 per cento da paesi terzi ovvero in accordo a quanto indicato al comma 2 del medesimo articolo"».

#### **1.1000/11**

MASCITELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), al comma 26-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento» ed, in fine, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

#### **1.1000/12**

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), ultimo periodo, dopo le parole: «anno 2011» inserire le seguenti: «nonché per la manutenzione di beni e servizi, da effettuarsi prioritariamente da imprese locali».

#### **1.1000/13**

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), ultimo periodo, dopo le parole: «anno 2011» inserire le seguenti: «nonché per la manutenzione di beni e servizi,».

#### **1.1000/14**

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), ultimo periodo, dopo le parole: «anno 2011» inserire le seguenti: «nonché per la manutenzione di beni e servizi,».

#### **1.1000**

##### **I RELATORI**

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, anteporre alle parole: "I contratti stipulati" le seguenti:

"Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge," e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488."

b) sostituire il comma 2, con il seguente: "All'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.""

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 37, comma 13, anteporre le seguenti parole: "Nel caso di lavori,";
- all'articolo 41, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale";
- all'articolo 75, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.";
- all'articolo 113, comma 1, è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente: "Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale."

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale

partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente

alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale."

e) sostituire il comma 14, con il seguente: "Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.

f) sostituire il comma 15, con il seguente: "Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sia possibile ricorrere le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

g) al comma 16, sostituire le parole da "ferma restando" fino a "contrattuali" con le seguenti: "a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione originaria e solo se a tale data non

sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi."

h) dopo il comma 16, inserire il seguente: "16 bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 26 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente."

i) al comma 18, in fine, dopo le parole "delle pubbliche amministrazioni" aggiungere le seguenti parole: "nonché per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di *e-procurement* di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza."

l) al comma 26, sostituire le parole " 20 milioni" con le seguenti: " 25 milioni" e le parole: "35 milioni" con le seguenti: "30 milioni"

m) aggiungere in fine il seguente comma:

"26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei s.p.a. ovvero a Consip s.p.a. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento."

#### **2.1000/1**

##### LATRONICO

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo le parole: "degli enti pubblici non economici," sopprimere le seguenti: "degli enti di ricerca».

#### **2.1000/2**

##### MATTEOLI

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), premettere la seguente::

«0a) al Comma 1 al secondo rigo dopo: "degli enti pubblici non economici," inserire: "e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009. n 196. a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta"».

#### **2.1000/3**

##### LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, PEGORER

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), dopo le parole: «gennaio 2013,» sostituire le parole: «sono rideterminate» con le seguenti: «sono ridotte».

#### **2.1000/4**

##### BASTICO

All'emendamento 2.1000, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) sopprimere il comma 4».

#### **2.1000/5**

##### MICHELONI, LEGNINI, CARLONI, MERCATALI, PEGORER

All'emendamento 2.1000, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 19 milioni di euro per l'anno 2012 e a 37,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Tali risparmi di spesa sono destinati:

a) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al funzionamento dei Comites e dei CGIE;

b) per un ammontare pari a 8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

d) per un ammontare pari a 3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento della cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;

e) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;».

#### **2.1000/6**

NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, LEGNINI, MERCATALI

*All'emendamento 2.1000, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e collocati in quiescenza"».

*Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 9.*

#### **2.1000/7**

MERCATALI, CARLONI, LEGNINI, PEGORER

*Sopprimere la lettera h).*

#### **2.1000/8**

MERCATALI, CARLONI, LEGNINI, PEGORER

*All'emendamento 2.1000, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) sopprimere il comma 17 e al comma 18, sopprimere la lettera a)».

#### **2.1000/9**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

*Sopprimere la lettera i).*

#### **2.1000/10**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i-bis) nel caso di trasferimento di sede, nell'ambito del piano di riordino dei tribunali e delle sedi distaccate, ai magistrati e al personale dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia non sono riconosciute indennità di trasferta o disagio».

#### **2.1000/11**

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

*All'emendamento 2.1000, alla lettera i), in fine, aggiungere i seguenti commi:*

«20-quater-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma seguente.

20-quater-ter. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare la fase di recessione ed a

salvaguardare prioritariamente la sopravvivenza delle PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma precedente».

## 2.1000

### I RELATORI

All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e, comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali ivi previste. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo»

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono rideterminate le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente."

c) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 30 aprile 2013; sino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo."

d) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole "decreto legislativo n. 165 del 2001" aggiungere "avviate alla predetta data"

e) al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché il Ministero degli affari esteri, limitatamente agli uffici di livello dirigenziale generale, già oggetto di riduzione con il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95."

f) dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

g) dopo il comma 15, inserire il seguente:

"15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per le ipotesi di responsabilità dirigenziale", sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale."."

h) al comma 17, sostituire le parole: "la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro" con le seguenti: "la sola informazione ai sindacati per le determinazioni

relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto" e al comma 18 sopprimere alla lett. a) le parole "preventiva o successiva".

i) dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

"20-bis. Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al venti per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al venti per cento dell'indennità di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti ed effettivamente soppressi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2012.

20-ter. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, sino al 31 dicembre 2012 alle agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

20-quater. I collegi dei revisori dei conti delle agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione."

### **3.1000/1**

#### **MASCITELLI**

*All'emendamento 3.1000, alla lettera b), al comma 11-bis ivi richiamato, sopprimere le parole da: «Al fine di agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori» fino alla fine del comma.*

### **3.1000/2**

#### **BONFRISCO**

*All'emendamento 3.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis). Al comma 12, lettera a), capoverso: "L'Agenzia del demanio", dopo le parole: "di cui al comma 2 lettere a) e b)," sono inserite le seguenti: "avvalendosi delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,"».*

### **3.1000/3**

#### **MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI**

*All'emendamento 3.1000, alla lettera c), capoverso 19-bis aggiungere in fine: «le caserme militari di proprietà del ministero della difesa sono trasferite entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai comuni dove sono ubicate».*

### **3.1000**

#### **I RELATORI**

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4,

- le parole "1° gennaio 2013", sono sostituite con le seguenti "1° gennaio 2015";

- dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data";

- al terzo periodo, le parole: "alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del presente decreto"

b) dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure non può essere inferiore a 120 giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati, di diritto, di 120 giorni. Al fine di agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del conferimento del mandato; la predetta disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto quando non sia già scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione."

c) dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito in proprietà al Comune, che ne assicura l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e lo sviluppo alla Società Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell'art. 33 bis del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta società. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le finalità del presente articolo, l'Agenzia del demanio procede alla perimetrazione e delimitazione del compendio e la consegna dello stesso alla società Arsenale di Venezia S.p.A.. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento."

#### **16.1000/1 (testo 2)**

LEGNINI, CARLONI, ANTEZZA

*Alla lettera a), dopo le parole: "incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate", sono inserite le seguenti: ", che vengono comunque ridotte per ultime,".*

#### **16.1000/1**

LEGNINI, CARLONI, ANTEZZA

*All'emendamento 16.1000, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sotto utilizzate ed».*

#### **16.1000/2 (testo 2)**

LATRONICO

*Alla lettera a), dopo le parole: "incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sotto utilizzate", sono inserite le seguenti: ", che vengono comunque ridotte per ultime,".*

#### **16.1000/2**

LATRONICO

All'emendamento dei relatori 16.100, alla lettera a), capoverso comma 2, sopprimere le parole: «incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate ed».

**16.1000/3**

MASCITELLI

All'emendamento 16.1000, alla lettera a), al comma 2 ivi richiamato, all'ultimo periodo, sostituire la parola: «incluse» con la seguente: «escluse».

**16.1000/4**

ZANETTA

All'emendamento 16.1000 dei relatori, alla lettera a), all'ultimo periodo, dopo le parole: «e del trasporto pubblico locale», inserire le seguenti: «su ferro e su gomma».

**16.1000/5**

TANCREDI

All'emendamento 16.1000 dei relatori, alla lettera a), all'ultimo periodo, dopo le parole: «e del trasporto pubblico locale» inserire le seguenti: «su ferro e su gomma».

**16.1000/6**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

All'emendamento 16.1000, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 6 sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con il seguente: "Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. La ripartizione del fondo di riequilibrio e le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto delle analisi della spesa e dell'entrata effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo dei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard*, dei conseguenti risparmi potenziali e dal grado di autonomia finanziaria di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'Interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'Interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE, evitando di penalizzare ulteriormente gli Enti con un rapporto fra entrate proprie/entrate totali superiore al 65 per cento"».

**16.1000/7**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

All'emendamento 16.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 6 sostituire i primi due periodi con il seguente periodo: "Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti dell'importo risultante dall'analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard* e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. La percentuale di riduzione sarà fissata dalla legge di stabilità annuale"».

**16.1000/8**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 16.1000 apportare le seguenti modifiche:

a) Alla lettera b), sopprimere le seguenti parole da: «dopo la lettera b)» fino a: «200 milioni»;

b) Sostituire il 12-*sexies* con il seguente: «Gli oneri derivanti dai commi 12 e 12-*bis* sono pari a 800 milioni di euro per l'anno 2012.».

*Conseguentemente:*

All'articolo 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Sopprimere il comma 11;

b) Al comma 6, sostituire le parole: «1.000 milioni» con le seguenti: «700 milioni».

#### **16.1000/9**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, BONFRISCO, MANTOVANI

*All'emendamento 16.1000 al comma 12-ter, sostituire la tabella allegata con la seguente:*

*Regione* Importo in

euro Piemonte 54.239.524 Lombardia 110.119.078 Veneto 48.537.690 Liguria 19.287.376 Emilia-

Romagna 51.604.349 Toscana 46.405.341 Umbria 13.392.760 Marche 19.420.192 Lazio

79.312.716 Abruzzo 18.120.550 Molise 6.366.481 Campania 69.708.075 Puglia 50.095.

585 Basilicata 12.175.316 Calabria 30.142.677 Sicilia 121.090.263 Sardegna 49.982.024

Totale 800.000.000

#### **16.1000/10**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

*All'emendamento 16.1000, alla lettera c), dopo il comma 12-quinquies, aggiungere il seguente*

«12-*quinquies.bis*: Le risorse che entro la data di cui al comma precedente non sono state ripartite dalle Regioni, vengono riversate in quota proporzionale alle altre Regioni. Gli ulteriori spazi finanziari eventualmente acquistati dalle Regioni vengono successivamente ripartiti dalle stesse tra i comuni delle medesime».

#### **16.1000/11**

ZANETTA

*Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-*bis*) Al primo periodo del comma 7 sostituire le parole: "sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" con le parole: "sono ridotti di 173 milioni di euro per l'anno 2012 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013"».

#### **16.1000/12**

ANDRIA

*Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-*bis*) Al primo periodo del comma 7 sostituire le parole: "sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012" con le parole: "sono ridotti di 173 milioni di euro per l'anno 2012"».

#### **16.1000/13**

ANDRIA

*Sostituire il comma 12-*sexies* con il seguente:*

«12-*sexies*. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12, 12-*bis* e a-*bis* pari a 827 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio"».

#### **16.1000/14**

ZANETTA

*Dopo il comma 12-*sexies* con il seguente:*

«12-*septies*. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla riduzione derivante dalle modifiche al comma 7, pari a 327 milioni di euro per l'anno 2012 e di 650 milioni dal 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio"».

#### **16.1000 (testo 2)**

## I RELATORI

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. In caso di insufficienza delle predette risorse le Regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue».

b) al comma 12,

– alla lett. a), le parole «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre»;

– dopo la lett. b), è aggiunta la seguente: b-bis) al comma 3 le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle parole: «200 milioni»;

– alla lett. c), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5 ottobre»;

c) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla regione Siciliana e alla Sardegna., i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza Stato-regioni.

12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

Tabella (articolo 16, comma 12-bis e 12-ter)

(dati in migliaia di euro)	
ABRUZZO	17.668
BASILICATA	16.158
CALABRIA	32.409

CAMPANIA	58.822
EMILIA-ROMAGNA	41.943
LAZIO	79.327
LIGURIA	16.240
LOMBARDIA	83.353
MARCHE	17.206
MOLISE	8.278
PIEMONTE	46.889
PUGLIA	43.655
SARDEGNA	82.319
SICILIA	171.508
TOSCANA	40.985
UMBRIA	14.225
VENETO	29.015
<b>TOTALE</b>	<b>800.000</b>

## **16.1000 (testo corretto)**

### I RELATORI

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. In caso di insufficienza delle predette risorse le Regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue».

b) al comma 12,

– alla lett. a), le parole «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre»;

– dopo la lett. b), è aggiunta la seguente: b-bis) al comma 3 le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle parole: «200 milioni»;

– alla lett. c), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5 ottobre»;

c) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla regione Siciliana e alla Sardegna., i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata. Il contributo è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito.

12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza Stato-regioni.

12-*quater*. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-*bis*, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

12-*quinquies*. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

12-*sexies*. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-*bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

Tabella (articolo 16, comma 12-*ter*)

(dati in migliaia di euro)	
ABRUZZO	17.668
BASILICATA	16.158
CALABRIA	32.409
CAMPANIA	58.822
EMILIA-ROMAGNA	41.943
LAZIO	79.327
LIGURIA	16.240
LOMBARDIA	83.353
MARCHE	17.206
MOLISE	8.278
PIEMONTE	46.889
PUGLIA	43.655
SARDEGNA	82.319
SICILIA	171.508
TOSCANA	40.985
UMBRIA	14.225
VENETO	29.015
<b>TOTALE</b>	<b>800.000</b> <b>16.1000</b> <b><u>I RELATORI</u></b>
	<p><i>All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:</i></p> <p>a) il comma 2 è sostituito dal seguente:</p> <p>«2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale e del trasporto pubblico locale, sono ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi del primo e del secondo periodo».</p> <p>b) al comma 12,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla lett. a), le parole «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre»;</li> <li>- dopo la lett. b), è aggiunta la seguente: b-bis) al comma 3 le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle parole: «200 milioni»;</li> <li>- alla lett. c), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5 ottobre»;</li> </ul> <p>c) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:</p> <p>«12-<i>bis</i>. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario alla regione Siciliana e alla Sardegna., i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità</p>

interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata. Il contributo è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito.

12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire; entro il 6 agosto 2012, in Conferenza Stato-regioni.

12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

Tabella (articolo 16, comma 12-ter)

<i>(dati in migliaia di euro)</i>	
ABRUZZO	17.668
BASILICATA	16.158
CALABRIA	32.409
CAMPANIA	58.822
EMILIA-ROMAGNA	41.943
LAZIO	79.327
LIGURIA	16.240
LOMBARDIA	83.353
MARCHE	17.206
MOLISE	8.278
PIEMONTE	46.889
PUGLIA	43.655
SARDEGNA	82.319
SICILIA	171.508
TOSCANA	40.985
UMBRIA	14.225
VENETO	29.015
<b>TOTALE</b>	<b>800.000</b>